



COMUNE DI TELVE

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 78

della Giunta comunale

OGGETTO: INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA PER LA LOCAZIONE DELLA P.ED. 550 SUB 3 E PARTE DELLA P.F. 678/1 IN C.C. TELVE DI SOTTO (I° e II° PIANO) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA FASCIA 3 MESI-3 ANNI PER SODDISFARE IL BISOGNO DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO MEDIANTE L'UTILIZZO DI BUONI DI SERVIZIO PER IL PERIODO 2026-2030 CIG:BBD2CE1815

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **ventisette** del mese di **maggio**, alle ore 18.50, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Degaudenz Matteo - Sindaco
2. Vinante Mario - Vicesindaco
3. Marchi Stefano - Assessore
4. Pecoraro Elisa - Assessore
5. Stroppa Alessandro - Assessore
6. Stroppa Anna - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Gonzo dott.ssa Nicole.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Degaudenz Matteo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Alle ore 20:00 entra in aula, per la trattazione del seguente punto, l'Assessora Pecoraro Elisa.

OGGETTO: INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA PER LA LOCAZIONE DELLA P.ED. 550 SUB 3 E PARTE DELLA P.F. 678/1 IN C.C. TELVE DI SOTTO (I° e II° PIANO) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA FASCIA 3 MESI-3 ANNI PER SODDISFARE IL BISOGNO DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO MEDIANTE L'UTILIZZO DI BUONI DI SERVIZIO PER IL PERIODO 2026-2030 CIG: BBD2CE1815

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Telve è proprietario della p.ed. 550 sub. 3 in C.C. Telve di Sotto sita in Via Grazie nr. 31 e della p.f. 678/1 così composte:

- Ingresso
- Sala principale, sala da pranzo e sala sonno
- Cucina
- n. 1 locale di servizio/deposito
- n. 1 ufficio
- n. 2 servizi igienici
- centrale termica (unico locale sito al piano I° non accessibile al pubblico)
- giardino esterno

Considerato che il suddetto immobile è stato concesso con deliberazione giuntale nr. 73 del 06.05.2019 in comodato d'uso alla Società Il Paese delle meraviglie snc con sede legale a Castelnuovo via Pariolo nr. 3 giusto atto rep nr. 20 di data 27.08.2019 per la gestione del servizio per l'infanzia fascia 0-3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro mediante l'utilizzo di buoni di servizio, fino al 31.08.2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni educativi;

Visto che con deliberazione giuntale nr. 101 di data 23.07.2024 è stata disposta la proroga del contratto di comodato fino al 31.08.2026, giusto atto rep. Nr. 32 del 26.08.2024;

Ritenuto di indire, in vista della prossima scadenza del contratto in essere, un'asta pubblica per la locazione della p.ed. 550 sub. 3 (I° e II° piano) e parte della p.f. 678/1 in C.C. Telve di Sotto per la gestione del servizio per l'infanzia fascia 3 mesi-3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro mediante l'utilizzo di buoni di servizio per il periodo 2026-2030, ai sensi degli artt. 17 e 19 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. ed integrazioni come da ultimo con la L.P. 09.03.2016 n° 2 e il D.lgs. 31.03.2023, n. 36, con aggiudicazione al soggetto in possesso dei requisiti prescritti che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, per quanto applicabile, sulla base dei seguenti punteggi di valutazione:

A) ELEMENTI TECNICI (PUNTEGGIO TECNICO)	70
B) ELEMENTI ECONOMICI (PUNTEGGIO ECONOMICO)	30
PUNTEGGIO COMPLESSIVO	100

Ritenuto di stabilire l'importo da porre a base d'asta in € 916,00= (novecentosedici/00), quale canone mensile per la locazione in oggetto;

Valutato di fissare la scadenza del contratto di locazione in 4 anni educativi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, orientativamente dal 01/09/2026 al 31/08/2030;

Considerato necessario procedere ora all'approvazione dello schema di "Bando di Asta pubblica", con tutti i suoi allegati, che vengono allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto lo schema di locazione degli immobili catastalmente contraddistinti dalla p.ed. 550 sub. 3 e parte dalla p.f. 678/1 in C.C. Telve di Sotto, redatto dal Segretario comunale nella forma della scrittura privata;

Dato atto che il Bando di asta pubblica verrà pubblicato all'Albo comunale del Comune di Telve e dei Comuni e delle Comunità della Provincia Autonoma di Trento nonché su un quotidiano locale;

Atteso che in relazione agli aspetti contabili del presente provvedimento, ed in particolare riguardo all'accertamento delle relative entrate, il presente atto viene assunto al solo fine di promuovere l'indizione della gara e non costituisce pertanto titolo per l'accertamento delle entrate, che dovrà avvenire con apposito provvedimento a seguito delle risultanze di gara, quando con l'aggiudicazione sarà possibile quantificare esattamente l'accertamento sul bilancio comunale;

Vista dunque la necessità di procedere alla pubblicazione in parola dell'avviso di locazione della p.p.ed. 550 sub. 3 e parte dalla p.f. 678/1 in C.C. Telve di Sotto adibita a servizio per l'infanzia fascia 3 mesi-3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro mediante l'utilizzo di buoni di servizio per il periodo 2026-2030;

Dato atto che per le vie brevi è stata contattata la ditta MediaAlpi Pubblicità srl (P.IVA 01847120225) con sede a Trento in via Missioni africane, 17, specializzata nel settore.

Dato atto che la ditta summenzionata ha trasmesso in data 26 maggio 2026, prot.lo nr. 3122 dd. 27/05/2026, un'offerta per la pubblicazione dell'avviso secondo lo schema inviatoLe, in formato da 14 moduli 89x99,50 mm ad un costo di Euro 800,00.= più IVA ai sensi di legge, sul quotidiano "Il Corriere del Trentino" e da 8 moduli 93,5x93 ad un costo di Euro 1.000,00.= più IVA ai sensi di legge, che avverrà sul quotidiano "Adige".

Rilevato che l'Amministrazione comunale intende procedere con la pubblicazione più conveniente in termini economici e pertanto di pubblicare sul quotidiano "Il Corriere del Trentino";

Rilevato che il servizio proposto dalla ditta in parola soddisfa dal punto di vista tecnico l'esigenza dell'Amministrazione comunale, il prezzo è congruo e l'operatore economico è idoneo a rendere la prestazione richiesta sempre nel rispetto dei termini e delle condizioni concordate e valutato, pertanto, che nulla osta provvedere all'aggiudicazione del servizio in parola per la pubblicazione sul quotidiano "Il Corriere del Trentino";

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

-l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00-, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a Euro 140.000,00-, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad Euro 5.000,00- per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Considerato che:

-il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 5.000,00.=-;

-l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Visti:

-il DURC (num prot. INAIL_54268819) della ditta che risulta REGOLARE con scadenza il 22/09/2026;

-le capacità tecnico/professionali della ditta mediante visura CCIAA (N. REA TN-182107),

Sentito il Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla copertura economica della spesa;

Ritenuto pertanto di approvare il preventivo di spesa;

Vista la Deliberazione della Giunta provinciale n. 487 del 10 aprile 2026;

Vista la L.P. 19 luglio 1990, nr. 23 e ss.m.. ed integrazioni e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.10-40/Leg;

Vista la L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 36/2023 "Codice dei contratti" e ss.mm.;

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 "Correttivo Codice Appalti";

Vista la Legge Provinciale dd. 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 57 di data 30.12.2025, con la quale si approvavano il bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028, il documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028, la nota integrativa al bilancio ed il piano degli indicatori di bilancio.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 172 di data 30.12.2025, con la quale sono stati approvati gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2026 - 2028, assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi. Vista la Legge n. 6 di data 14 giugno 2005 e s.m.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 06.03.2019 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale vigente,

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione: dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e dal Responsabile di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria;

Vista la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in considerazione della

necessità di procedere urgentemente all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento.

Con voti favorevoli unanimi, espressi secondo disposizioni di legge

DELIBERA

1. Di indire, per le ragioni indicate in premessa, la gara per la locazione di parte della p.ed. 550 sub 3 (I° e II° piano) e parte della p.f. 678/1 in C.C. Telve di Sotto da adibire a servizio per l'infanzia fascia 3 mesi-3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro mediante l'utilizzo di buoni di servizio per il periodo 2026-2030, mediante asta pubblica ai sensi degli artt. 17 e 19 della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. ed integrazioni come da ultimo con la L.P. 09.03.2016 n° 2 e il D.lgs. 31.03.2023, n. 36, con aggiudicazione al soggetto in possesso dei requisiti prescritti che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e dell'art. 108, per quanto applicabile;
2. Di dare atto che è stato determinato il canone mensile a base d'asta in € 916,00 (novecentosedici/00) e la scadenza dal contratto il 31 agosto 2030 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di concessione;
3. Di approvare il bando di gara per la locazione della p.ed. 550 sub 3 (I° e II° piano) e parte della p.f. 678/1 in C.C. Telve di Sotto da adibire a servizio per l'infanzia fascia 3 mesi-3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro mediante l'utilizzo di buoni di servizio per il periodo 2026-2030, comprensivo della bozza contrattuale, dell'inventario, dei facsimili per la presentazione dell'istanza, delle planimetrie che costituiscono allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che l'avviso d'asta pubblica verrà pubblicato all'Albo comunale del Comune di Telve e dei Comuni e delle Comunità della Provincia Autonoma di Trento nonché su un quotidiano locale;
5. Di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, la ditta Media Alpi Pubblicità srl (P.IVA 01847120225) con sede a Trento, via Missioni Africane n. 17 della pubblicazione sul quotidiano "Il Corriere del Trentino" dell'avviso di locazione della p.ed. 550 sub 3 (I° e II° piano) e parte della p.f. 678/1 in C.C. Telve di Sotto da adibire a servizio per l'infanzia fascia 3 mesi-3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro mediante l'utilizzo di buoni di servizio per il periodo 2026-2030, alle condizioni offerte dalla medesima con preventivo dd. 26.05.2026, prot.llo 3122/A al costo complessivo di € 800,00.=, oltre a IVA, derogando alla procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 50 comma 1) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto l'importo del servizio è inferiore a Euro 140.000,00-;
6. di dare atto che, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. in materia di contabilità armonizzata, la spesa complessiva di cui al precedente punto 1 pari a complessivi €

976,00.= iva inclusa, sarà imputata al bilancio di previsione 2026 al capitolo 1234/191 con esigibilità entro il 31.12.2026;

7. di accertare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8. di prevedere, che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (art. 1 comma 466 e seguenti della Legge 11 dicembre 2016 n. 232);
9. Di dare atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, e che, pertanto, il fornitore dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai contratti derivanti dal presente atto determina la risoluzione di diritto dei contratti stessi; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice identificativo CIG: BBD2CE1815
10. di dare atto che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 Euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii;
11. di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per il servizio in oggetto, come comunicato, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
12. di stipulare il contratto inerente alla pubblicazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
13. Di dare atto che l'accertamento delle entrate avverrà con determinazione del responsabile del servizio segreteria a seguito delle risultanze di gara, quando con l'aggiudicazione sarà possibile individuare l'accertamento sul bilancio comunale;
14. Di formalizzare la locazione mediante stipula di apposita scrittura privata redatta dal Segretario Comunale, il cui schema contrattuale è allegato all'avviso di asta pubblica di cui al punto 3) quale parte integrante e sostanziale alla presente con integrali spese a carico del conduttore;

15. Di autorizzare il Sindaco a firmare il contratto di cui al punto 3);

16. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

17. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in considerazione della necessità di procedere urgentemente all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento.

Di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Degaudenz Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gonzo dott.ssa Nicole

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI TELVE

(PROVINCIA DI TRENTO)

Piazza Vecchia, 18

Tel. 0461 766054 - Fax 0461 767077

C.A.P. 38050 - C.F. e P.IVA 00292750221

e-mail: PEC: comune@pec.comune.telve.tn.it



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

**BANDO DI GARA CON IL METODO DELL'ASTA PUBBLICA PER LA
LOCAZIONE DELLA P.ED. 550 sub. 3 E PARTE DELLA P.F. 678/1 IN C.C. TELVE DI SOTTO
(I° e II° PIANO) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA FASCIA 3
MESI-3 ANNI PER SODDISFARE IL BISOGNO DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-
LAVORO MEDIANTE L'UTILIZZO DI BUONI DI SERVIZIO PER IL PERIODO 2026-
2030**

Il Segretario comunale, in conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. ___ di data _____ e in conformità alle previsioni normative della Deliberazione della Giunta provinciale n. 487 del 10 aprile 2026

rende noto

che il Comune di Telve intende dare in locazione mediante asta pubblica, ai sensi dell'art. 19 della L.P. 19.07.1990 n° 23 e ss.mm. ed integrazioni come da ultimo con la L.P. 09.03.2016 n° 2 e il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, la **p.ed. 550 sub. 3 e parte della p.f. 678/1 in C.C. Telve di Sotto (I e II° piano) per la gestione del servizio per l'infanzia fascia 3 mesi-3 anni (servizi per la prima infanzia) per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio FSE+**, ai sensi degli articoli 19 e 39 della L.P. n. 23/1990 e dell'articolo 10 del DPGP n. 10-40/Leg del 1991.

art. 1

Oggetto della locazione

L'oggetto del presente bando è rappresentato dalla locazione dei locali di proprietà comunale catastalmente identificati dalla p.ed. 550 sub. 3 e parte della p.f. 678/1 in C.C. Telve di Sotto (I° e II° piano) siti in Via Grazie n. 31 a Telve (di cui **allegato A "planimetria"**) costituiti da:

- Ingresso
- Sala principale, sala da pranzo e sala sonno
- Cucina
- n. 1 locale di servizio/deposito
- n. 1 ufficio
- n. 2 servizi igienici
- centrale termica (unico locale sito al piano I° non accessibile al pubblico)
- giardino esterno

L'immobile è accessibile dalla strada ed è privo di scale.

L'immobile possiede i requisiti strutturali previsti dall'art. 2.2.2 dei Criteri e modalità di attuazione dei buoni di servizio approvati con deliberazione della Giunta Provinciale nr. 487 di data 10.04.2026.

L'immobile viene consegnato completo di alcuni arredi ed attrezzature, elencati nell'inventario allegato (**allegato B "inventario"**). Qualora per il proficuo utilizzo della struttura da parte del conduttore si rendesse necessario l'acquisto o il noleggio di ulteriori attrezzature e/o arredi, gli

stessi dovranno essere acquistati o noleggiati a cura e spese del conduttore e, al termine del contratto, rimarranno di sua proprietà.

La locazione dell'immobile viene effettuata "a corpo" e non "a misura", nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del conduttore ad ogni eventuale futura pretesa in ordine ad eventuali carenze riscontrate.

Ogni opera effettuata dovrà essere autorizzata sotto il profilo patrimoniale dall'Amministrazione comunale e il conduttore dovrà munirsi in proprio di tutte le autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti a propria cura e a proprie spese. In ogni caso per tali opere non è previsto alcun rimborso.

Allo scadere della locazione e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio comunale senza che quest'ultimo sia tenuto a versare alcun compenso. E' fatta comunque salva la richiesta di riduzione in pristino delle stesse a carico dell'Ente.

Durante il periodo di affidamento, il conduttore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

È fatto obbligo al conduttore nello svolgimento delle attività di applicare tutte le normative di sicurezza e antinfortunistiche (D. Lgs 81/2008 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti. L'attività di conciliazione deve essere svolta in osservanza delle norme e di tutte le autorizzazioni necessarie. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose cagionate dalla conduzione del servizio di conciliazione.

art. 2

Attività che devono essere svolte – destinazione

Negli immobili oggetto di locazione dovrà svolgersi il servizio per l'infanzia per la fascia 3 mesi -3 anni al fine di soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro, anche mediante buoni di servizio, per un numero di posti previsto pari a 15 (quindici) bambini in conformità a quanto previsto con Deliberazione della Giunta provinciale n. 487 del 10 aprile 2026 e ss.mm..

Per gestione si intende l'organizzazione ed erogazione del servizio per l'accoglienza di bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni; essa comprende la predisposizione del progetto educativo, il suo adeguamento annuale, la cura del rapporto con le famiglie utenti anche mediante specifici momenti informativi/formativi e con il Comune, la gestione e l'organizzazione del personale, l'organizzazione interna, la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dall'offerta tecnica presentata in sede di gara. Il servizio deve essere erogato sia a tempo pieno che part-time. Il part-time deve essere di minimo cinque ore e garantire la somministrazione del pasto).

La gestione avviene utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, messi a disposizione dal Comune e indicati nel bando di gara.

art. 3

Durata della locazione

La durata del contratto di locazione è stabilita in **4 (quattro) anni educativi** (orientativamente dal 01/09/2026 al 31/08/2030) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo.

E' riservata all'amministrazione comunale la facoltà di rinnovare con proprio formale provvedimento e stipula di apposito atto aggiuntivo, per un periodo di quattro anni, rispetto alla suddetta scadenza.

E' prevista la medesima possibilità per il conduttore previa richiesta, mediante lettera raccomandata, da inoltrare entro i sei mesi antecedenti la scadenza contrattuale. L'Amministrazione comunale si riserva di accettare o meno la proroga richiesta, a suo insindacabile giudizio e ridefinendo, se del caso, le condizioni economiche della locazione.

Trascorso il periodo di durata, in assenza di rinnovi o allo scadere del periodo di rinnovo, il contratto scadrà di pieno diritto senza necessità di disdetta alcuna.

art. 4
Canone di locazione

Il canone mensile a base d'asta è di euro 916,00 (novecentosedici/00) con offerta economica a rialzo. Il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione dell'Indice ISTAT, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, accertato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'Euro superiore.

art. 5
Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante asta pubblica ai sensi degli articoli 17 e 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e del D.lgs. n. 36/2023 applicando il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 dell'articolo 108 del D.lgs. 36/2023, per quanto applicabile, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

a) tecnici: i criteri qualitativi parametrizzati con suddivisione del punteggio sono riportati al capitolo 15.1 "Criteri di valutazione dell'offerta":

massimo punti 70/100

b) economici: importo del canone annuo offerto. L'importo del canone mensile a base d'asta è pari ad € 916,00 (novecentosedici/00). Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo del canone annuo a base d'asta:

massimo punti 30/100

art. 6
Obblighi a carico del conduttore

Il soggetto aggiudicatario dovrà rispettare all'atto di presentazione della domanda i "*Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2027*" approvati con delibera della Giunta Provinciale n. 487 dd. 10/04/2026.

Per quanto non previsto, la normativa di riferimento è quella contenuta nel codice civile, dagli usi e costumi locali.

L'aggiudicatario dovrà:

- a) garantire l'apertura del servizio entro l'inizio dell'anno educativo 2026/2027;
- b) dare attuazione al progetto pedagogico educativo presentato in sede di gara ed allegato al contratto (allegato C);
- c) l'edificio viene consegnato arredato, come da inventario allegato. Sussiste il dovere di utilizzare la struttura messa a disposizione con la diligenza del buon padre di famiglia avendo cura di mantenere in ottimo stato la stessa.
- d) provvedere a propria cura e spese a tutti gli adempimenti necessari ad acquisire tutte le autorizzazioni amministrative prescritte ai fini del corretto e regolare svolgimento dell'attività e nel rispetto delle vigenti normative di settore, in particolare in materia igienico sanitaria.
- e) garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- f) rendere disponibile, presso il locale, una cassetta di pronto soccorso contenente almeno il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 1 del D.M. 388 di data 15 luglio 2003;
- g) applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nella gestione le normative vigenti in materia lavoro, di sicurezza dei lavoratori nonché le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti in Provincia di Trento.
- h) Alla scadenza il conduttore dovrà provvedere a riconsegnare gli edifici puliti ed imbiancati

a nuovo.

Rimangono a carico del conduttore le spese per:

- Utenze: Il conduttore ha l'obbligo di volturare a proprio nome le utenze già in essere con spese a proprio carico;
- imposte e tasse ed ogni altro onere relativo alla gestione;
- manutenzione ordinaria dei beni oggetto di locazione e, se del caso, le riparazioni, anche se dovute al deperimento d'uso. In difetto, vi provvederà il Comune, addebitando la spesa conseguente, maggiorata del 20% per spese generali. Di tale importo il Comune potrà disporre il rimborso, anche mediante escussione del deposito cauzionale. Sussiste l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi rottura. Tra le manutenzioni ordinarie rientrano quelle relative alla riparazione e/o sostituzione degli elettrodomestici concessi, ad esclusione della centrale termica.

art. 7

Periodo di apertura

Il servizio dovrà essere organizzato ed erogato secondo il calendario effettivo di inizio e fine anno educativo. L'apertura della struttura è garantita per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. Sussiste l'obbligo di garantire l'apertura per un minimo di 11 (undici) mesi all'anno. Eventuali variazioni d'orario saranno concordate fra le parti; deve comunque essere garantito il servizio di anticipo e posticipo.

L'affidatario deve inoltre garantire, qualora richiesto dall'utenza, la fruizione part-time del servizio inoltre, su prenotazione, deve essere garantito il servizio integrativo previo accordo con gli utenti fruitori.

art. 8

Divieti

è vietata la sub-locazione dei locali oggetto di locazione, sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, di cessione anche parziale e/o a titolo gratuito, e il mutamento dell'attività, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale.

art. 9

Sopralluogo preventivo obbligatorio

è previsto il sopralluogo obbligatorio ai locali ed agli arredi oggetto di locazione. Il sopralluogo dovrà essere prenotato entro il _____ 2026 presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Telve (0461/766054). La visita deve essere effettuata da un legale rappresentante del concorrente.

art. 10

Interruzione e gestione della cessazione del contratto

Ove il contratto dovesse risolversi ai sensi dell'art. 1453 c.c. il Comune è autorizzato a richiederla in qualsiasi momento, dandone avviso al conduttore con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Ha altresì diritto a rivalersi sul deposito cauzionale riservandosi la facoltà di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il conduttore eserciti la locazione in diffidatà alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in diffidatà delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto di locazione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Conduttore ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca del contratto di locazione nonché alla richiesta al conduttore di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle

prescrizioni riportate nel presente atto.

Il Comune di Telve si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dei beni oggetto della locazione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la locazione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca del contratto, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il conduttore non potrà recedere dal contratto se non per giustificato motivo e dopo accettazione da parte del Comune, a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC. Il recesso avrà effetto decorsi 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione. Il Comune di Telve avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in locazione.

art. 11

Soggetti ammessi a partecipare alla gara e motivi di esclusione

I soggetti interessati alla presente procedura pubblica devono possedere:

- A) requisiti di ordine generale** di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- B) requisiti professionali:** ai sensi di quanto previsto al punto 2.1 dei "*Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2027*" approvati con delibera della Giunta Provinciale n. 487 dd. 10/04/2026, possono partecipare alla procedura i soggetti abilitati all'erogazione dei Servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio di seguito indicati:

- le Istituzioni pubbliche presenti sul territorio provinciale finalizzate all'erogazione di servizi nel settore della prima infanzia;
- gli organismi privati che operano in regime di convenzione o di appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali nel settore della prima infanzia;
- organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio - educativi di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell'infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;

L'aggiudicatario, ai sensi di quanto previsto al punto 2.1.1 dei "*Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2027*" approvati con delibera della Giunta Provinciale delibera della Giunta Provinciale n. 487 dd. 10/04/2026, dovrà garantire l'impiego di **risorse professionali** che dovranno:

- almeno 1/3 essere in possesso di uno dei titoli tra quelli elencati dalla lettera a) alla lettera g) del paragrafo 2.1.1;
- le restanti risorse umane impiegate nel servizio devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti/titoli sotto elencati dalla lettera h) alla lettera l) del paragrafo 2.1.1;
- le risorse professionali impiegate nel servizio devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti elencati dalla lettera a) alla lettera l) del paragrafo 2.1.1;

- C) esperienza professionale:** il soggetto dovrà essere abilitato **da almeno 5 (cinque) anni** all'erogazione di servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante Buoni di Servizio come Ente erogatore di servizi conciliativi nella fascia 3 mesi – 3 anni;

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara.

Fatte salve le ipotesi di esclusione previste dal presente bando, sono esclusi dalla gara i soggetti che alla data di pubblicazione risultino responsabili di gravi inadempimenti contrattuali o di negligenze nei confronti del Comune, anche in riferimento alle norme in materia di igiene, sanità pubblica e pulizia dei luoghi.

Sono esclusi inoltre i soggetti (intesi come persone fisiche, e pertanto anche società a loro collegate) che hanno avuto contenziosi legali con il Comune di Telve.

Nel caso di operatore economico individuale tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere A), B), devono essere posseduti dal titolare della ditta.

Non possono partecipare operatori economici che hanno sottoscritto accordi con altri operatori intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 14 della L.P. n. 2/2016, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscono elemento in grado di aver falsato la concorrenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m. è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.

L'operatore economico sarà tenuto, nell'esecuzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Telve, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 159 del 09.12.2014, e rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale www.comune.telve.tn.it (sezione trasparenza - disposizioni generali - atti generali) in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

art. 12

Modalità e termini di presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli interessati dovranno far pervenire, secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:

**Comune di Telve – Piazza Vecchia 18 – 38050 Telve (TN)
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO _____**

a pena di esclusione per inosservanza del termine, un plico, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, contenente l'offerta redatta secondo le indicazioni del presente bando.

Il plico potrà essere consegnato nei seguenti modi all'indirizzo sopra riportato:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Telve negli orari di apertura al pubblico
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
- a mezzo corriere espresso;
- a mezzo Pec.

In caso di recapito del plico a mezzo raccomandata o a mezzo di corriere espresso lo stesso dovrà arrivare al Comune entro la data e ora sopra indicata e non farà fede la data di spedizione (timbro postale). Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno al Comune di Telve dopo la scadenza del termine fissato per la

ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

In caso di invio a mezzo PEC l'offerta dovrà essere trasmessa all'indirizzo istituzionale dell'ente comune@pec.comune.telve.tn.it nel rispetto delle istruzioni di seguito esposte e in particolare si precisa che:

- l'oggetto dell'email deve essere **"Offerta per la locazione della p.ed. 550 sub. 3 e parte della p.f. 678/1 in CC. Telve di Sotto per la gestione del servizio per l'infanzia fascia 3 mesi - 3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia lavoro mediante l'utilizzo di buoni di servizio"**.
- Dovranno essere allegati i tre documenti rinominati rispettivamente **"Busta A – Documentazione Amministrativa, Busta B – Offerta tecnica, Busta C - Offerta economica"** con i contenuti delineati nei punti successivi.

Sull'esterno del plico deve essere riportata, a pena di **ESCLUSIONE** la seguente dicitura: **"Offerta per la locazione della p.ed. 550 sub. 3 e parte della p.f. 678/1 in CC. Telve di Sotto per la gestione del servizio per l'infanzia fascia 3 mesi - 3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia lavoro mediante l'utilizzo di buoni di servizio"**.

All'interno del plico, a pena di **ESCLUSIONE**, dovranno essere contenute:

1) una busta chiusa recante la denominazione/ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura **BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, da redigersi come da facsimile allegato al presente bando;

2) una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno recante la denominazione/ragione sociale dell'offerente e la dicitura **BUSTA B – OFFERTA TECNICA** e contenente a sua volta l'offerta tecnica da redigersi secondo il facsimile allegato;

3) una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno recante la denominazione/ragione sociale dell'offerente e la dicitura **BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA** e contenente a sua volta il modulo dell'offerta economica da redigersi secondo il facsimile allegato;

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate il Presidente di gara ammetterà l'operatore economico qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano dopo la scadenza del termine sopra indicato.

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, accompagnata da traduzione in italiano e da dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

LA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA È PREVISTA

IL GIORNO _____ ALLE ORE _____

Presso il Comune di Telve
Piazza Vecchia 18 – 38050 Telve (TN)

In seduta riservata il Responsabile del procedimento valuterà le offerte tecniche e attribuirà i punteggi secondo le modalità previste nel paragrafo 14.1. Successivamente in seduta pubblica il Responsabile del procedimento valuterà le offerte economiche secondo le modalità previste nel paragrafo 14.2. Le sedute saranno immediatamente successive alla prima e possibilmente nella

stessa giornata salvo necessità di sospensione per ragioni tecnico – amministrative. Sarà data comunicazione delle sedute pubbliche di gara successive alla prima a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese o persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

art. 13

documentazione amministrativa - Busta A

Nella BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel paragrafo successivo, sottoscritta da persona abilitata ad impegnare legalmente l'Impresa, in qualità di legale rappresentante.

Nella documentazione amministrativa non dovrà essere contenuto alcun riferimento all'importo offerto, pena l'esclusione dalla gara.

Il concorrente ha la facoltà di produrre la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

13.1 DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI – “MODELLO A”

DICHIARAZIONE (sul facsimile – Busta A) successivamente verificabile, resa ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo decreto, del legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore, attestante:

- a) di essere il legale rappresentante dell'impresa;
- b) possesso dei requisiti morali e professionali individuati nell'art. 11 del presente bando posseduti al momento di presentazione della domanda;
- c) che l'Impresa è iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per il settore d'attività oggetto del contratto;
- d) l'inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, comminate nei confronti dell'impresa e tali da impedire di contrarre con le pubbliche amministrazioni e altresì di possedere la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'attività di gestione del servizio in parola;
- e) di non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata), con altri soggetti concorrenti alla gara di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
- h) di non avere commesso nell'esercizio della propria attività errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dell'Amministrazione;
- i) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare pubbliche;
- j) di aver preso visione degli atti di gara e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esse contenute e nello schema del contratto di locazione;
- k) di assumere a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto (imposta di registro, bolli, diritti di segreteria, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, costituendo a tal fine specifico deposito spese contrattuali;
- l) di aver preso conoscenza dei locali, mediante sopralluogo obbligatorio, e dell'inventario dei beni, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla gestione del servizio;
- m) di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di

sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il servizio e delle norme previdenziali ed assistenziali;

o) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato alle disposizioni della L. 12.03.1999, n. 68, ovvero non essendo soggetto alla loro applicazione;

p) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

q) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego

r) di essere consapevole che i pagamenti avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;

s) di impegnarsi a garantire al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

t) di autorizzare al trattamento dei propri dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679;

u) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del regolamento dell'Unione europea n. 679/2016

v) l'inesistenza delle cause di esclusione (o la posizione relativa a ciascuna di tali cause di esclusione), di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

Art. 94. (Cause di esclusione automatica)

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'articolo [291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 452-quaterdecies del codice penale](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
- c) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#);
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo codice](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011](#), con riferimento rispettivamente alle

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011](#) non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'[articolo 34-bis del medesimo codice](#). In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](#), dall'[articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) e dall'[articolo 124 del presente codice](#). L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'[articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) e all'[articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019](#), a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'[Allegato II.10](#). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#), oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 95. (Cause di esclusione non automatica)

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

- a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#);
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'[articolo 16](#) non diversamente risolvibile;
- c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a

cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara; e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'[articolo 98](#) sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'[Allegato II.10](#). La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'[articolo 98](#), l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#);
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101, del D. Lgs. 36/2023 nei casi di mancata, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale dell'istanza di partecipazione l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che sia richiesto a mezzo PEC all'operatore economico nel termine perentorio non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra sarà disposto nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella istanza di partecipazione tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dall'avviso tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

13.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte del Comune di Telve, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

art. 14

documentazione valutazione dell'offerta busta B e busta C

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 36/2023 dell'articolo 19 comma 1 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 applicando il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e articolo 108 del D.lgs. 36/2023, in quanto applicabile.

La stessa sarà valutata in base ai seguenti elementi:

ELEMENTI	PUNTI
OFFERTA TECNICA (POT)	70
OFFERTA ECONOMICA(POE) Importo del canone annuo (maggiore del canone annuo a base di gara)	30
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO (PCO)	100

Il Punteggio Complessivo di Offerta (PCO) di ciascun Concorrente è ottenuto sommando il punteggio POT, attribuito all'Offerta Tecnica, al punteggio POE, attribuito all'Offerta Economica, secondo la formula di seguito riportata:

$$PCO = POT + POE$$

Sarà dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avrà conseguito il punteggio PCO più elevato.

Nei paragrafi 14.1. e 14.2. sono descritte le modalità e i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi.

Nella determinazione dei punteggi si prenderanno in considerazione le prime due cifre decimali, mediante troncamento delle eventuali cifre successive (arrotondamento per difetto).

Non è previsto un punteggio minimo.

14.1 Busta B - OFFERTA TECNICA [MASSIMO PUNTI 70]

Nell'apposita busta denominata "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" dovrà esser inserita l'Offerta tecnica, sottoforma di relazione illustrante il progetto pedagogico educativo, a cui dovrà essere allegata la carta d'identità e il curriculum della persona fisica preposta alla gestione del servizio. La relazione deve essere redatta a computer con carattere Arial dimensione 12 interlinea 1,0 e non può superare le dieci facciate (compresi eventuali allegati).

Il Concorrente si impegna a porre in essere per tutto il periodo di validità della gestione del Servizio per l'infanzia – 2026/2032, quanto dichiarato in sede di offerta tecnica.

L'offerta tecnica prodotta dal Concorrente aggiudicatario della gara sarà posta come allegato parte integrante del contratto di locazione che sarà stipulato. La non ottemperanza a quanto proposto nell'offerta tecnica è motivo di risoluzione anticipata del contratto di locazione e/o di applicazione di penali.

In sede di valutazione dell'offerta, ad ogni singolo indicatore sarà attribuito un punteggio secondo lo schema di seguito riportato:

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA		
Descrizione	Punteggio attribuibile massimo	Punteggio massimo attribuibile per area
1. <u>Progetto pedagogico-educativo per il servizio erogato che espliciti i sotto indicati punti</u>		

1.A	Descrizione degli obiettivi educativi e metodologie scelte con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze relazionali, motorie e cognitive dei bambini	10	50 punti
1.B	Descrizione degli aspetti organizzativo-metodologici: a) organizzazione della giornata: tempi, attività, modalità di preparazione e somministrazione dei pasti b) organizzazione degli spazi interni ed esterni e utilizzo dei materiali didattici, ludici e del materiale necessario all'igiene del bambino; c) organizzazione dei gruppi dei bambini	10	
1.C	Descrizione degli aspetti relazionali: a) descrizione delle caratteristiche delle relazioni educatori-bambini, educatore-educatore, bambino/a-bambino/a; b) descrizione delle fasi di inserimento e di ambientamento dei bambini; c) descrizione delle attività e dei tempi di relazione/coinvolgimento della/e famiglia/e	10	
1.D	Descrizione degli aspetti di contesto: a) descrizione delle modalità di raccordo e collaborazione con le associazioni/Enti del territorio e con i servizi socio educativi del territorio b) la continuità con la scuola dell'infanzia	6	
1.E	Descrizione dell'articolazione dell'orario giornaliero di servizio, delle fasce orarie di anticipo e posticipo nonché delle ulteriori opportunità di flessibilità nella fruizione del servizio da parte delle famiglie	7	
1.F	Descrizione dell'articolazione dell'orario del personale educativo in servizio distinguendo tra orario frontale ed extra-didattico	5	
1.G	Descrizione delle modalità di valutazione del progetto educativo e dell'individuazione del referente dell'area educativa	2	
2. <u>Aspetti gestionali inerenti al servizio</u>, con particolare riferimento a:			
2.A	Indicazione delle qualifiche del personale dipendente che andrà a svolgere il servizio per l'infanzia nella fascia 3 mesi -3 anni. Dovrà essere indicato il titolo di studio dello stesso che dovrà essere compatibile con quanto determinato nella delibera della Giunta provinciale n. 487 di data 10.04.2026 (<i>allegato "A – Criteri e modalità di attuazione dei buoni di servizio periodo 01/01/2025-31/12/2027"</i>)	4	14 punti
2.B	Presenza di almeno un'educatrice certificata nella conoscenza della lingua inglese (B1) e descrizione delle attività di apprendimento che si intendono organizzare	4	
2.C	Descrizione del progetto di formazione annuale del personale educativo con specifica indicazione dei contenuti, n° di ore ed Ente erogatore. Non rileva la formazione obbligatoria.	4	
2.D	Descrizione delle modalità e strumenti di valutazione e autovalutazione della qualità del servizio	2	
3. <u>Altri aspetti inerenti al servizio</u>, con particolare riferimento a:			
3.A	Iscrizione al Distretto Family in Trentino	3	6 punti
3.B	Organizzazione corsi di accompagnamento alla genitorialità e/o relativi a specifiche tematiche educative aperti al pubblico	3	

Al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica sopra elencati, entro i limiti di punteggio indicati, la commissione procederà all'attribuzione a ciascuno di essi di un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 secondo quanto di seguito specificato.

- coefficiente pari a 0,0: sub-elemento "non trattato"
- coefficiente pari a 0,1: sub-elemento trattato in modo "assolutamente inadeguato"

- coefficiente pari a 0,2: sub-elemento trattato in modo “inadeguato”
- coefficiente pari a 0,3: sub-elemento trattato in modo “gravemente carente”
- coefficiente pari a 0,4: sub-elemento trattato in modo “carente”
- coefficiente pari a 0,5: sub-elemento trattato in modo “insufficiente”
- coefficiente pari a 0,6: sub-elemento trattato in modo “sufficiente”
- coefficiente pari a 0,7: sub-elemento trattato in modo “discreto”
- coefficiente pari a 0,8: sub-elemento trattato in modo “positivo”
- coefficiente pari a 0,9: sub-elemento trattato in modo “buono”
- coefficiente pari a 1,0: sub-elemento trattato in modo “ottimo”

Una volta attribuito il coefficiente a ciascuno degli elementi, il punteggio viene assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio fissato per l'elemento in questione e sopraindicato.

Il Concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta, ovvero a giustificazione della medesima, che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora l'amministrazione riscontri il mancato rispetto di uno dei requisiti dichiarati nell'offerta tecnica, fatta salva adeguata dimostrazione di impossibilità, provvederà alla risoluzione del contratto in danno del contraente o all'applicazione di sanzioni. Nell'ipotesi di risoluzione in danno del contratto il concorrente sarà escluso dalla possibilità di partecipare a successive procedure per l'aggiudicazione di strutture ricettive di proprietà del Comune di Telve per il periodo di 5 anni.

È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l'Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico.

La Commissione di gara è nominata dalla Giunta comunale ed è composta da almeno tre membri, fra cui uno con funzione di Presidente. La Commissione opera con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La commissione giudicatrice si riserva di chiedere chiarimenti in forma scritta ai concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni in riferimento alle offerte presentate.

In nessun caso sarà consentita la presentazione di documentazione mancante.

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla commissione giudicatrice l'accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi obbligatori indicati nella relazione tecnica, comporta l'esclusione dalla gara.

I concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. Le offerte condizionate non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

La partecipazione alla procedura implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente bando e nel contratto.

14.2 BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA [MASSIMO PUNTI 30]

Nell'apposita busta denominata “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” dovrà esser inserita l'Offerta economica redatta utilizzando il fac-simile allegato.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione della percentuale di rialzo offerta, indicata in cifre ed in lettere, sull'importo fissato a base di gara mensile che è pari ad euro

916,00 (novecentosedici/00); detto importo è al netto degli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto.

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà presa in considerazione la percentuale scritta in lettere.

L'offerta economica non potrà essere inferiore al prezzo a base di gara, quantificato in € 916,00 (novecentosedici/00)/mese. Eventuali offerte inferiori a tale limite saranno escluse dalla procedura.

Si ricorda che l'offerta economica sconta l'imposta di bollo e pertanto sulla stessa dovrà essere apposta una marca da bollo da Euro 16,00.

Per quanto riguarda il punteggio relativo all'offerta economica, lo stesso sarà attribuito mediante formula matematica, rapportato alla maggiore percentuale di rialzo, cui sarà assegnato il punteggio massimo attribuibile.

Quindi, esplicitando meglio:

- il punteggio massimo di punti 30 sarà assegnato alla ditta che avrà formulato la maggiore percentuale di rialzo;
- il punteggio per le altre offerte si otterrà applicando la seguente formula:

$$\text{punteggio offerta da valutare} = 30 \times \frac{\text{importo mensile dell'offerta economica da valutare}}{\text{maggior importo mensile offerto}}$$

art. 15

informazioni di carattere procedurale e tecnico

Informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richieste per iscritto, anche via e-mail, al Comune di Telve, entro e non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e indirizzo e-mail.

Le risposte saranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato dall'avviso pubblico per la presentazione dell'offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.

Le risposte ai quesiti formulati ed altre informazioni che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, siano ritenute di interesse generale, saranno pubblicate sul sito comunale (<https://www.comune.telve.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti>), almeno 3 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

art. 16

apertura delle offerte

Il Responsabile del procedimento (RUP) nella prima seduta pubblica, indicata dall'avviso di asta pubblica, procederà ad aprire i documenti presentati dai Concorrenti entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa, in caso di esito negativo, **a disporre il soccorso istruttorio**, sospendendo a tal fine la seduta, o ad escludere il concorrente dalla gara.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Successivamente, in apposita seduta riservata il RUP procederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei Concorrenti in gara e a verificarne la regolarità formale. La Commissione preposta alla valutazione delle offerte tecniche, procederà all'attribuzione dei punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte, con le modalità e i criteri indicati nel presente bando, documentando le operazioni in apposito verbale.

Terminate le operazioni di valutazione, la Commissione procede a convocare la nuova seduta

pubblica di gara, che potrà aver luogo anche nella stessa giornata, dandone notizia ai partecipanti e procederà:

- a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti da parte della Commissione tramite lettura del verbale redatto dalla stessa;
- all'apertura delle offerte economiche;
- a verificarne la completezza e la regolarità formale in relazione a quanto previsto dal presente dall'avviso di asta pubblica.

Il RUP procederà ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche e a formare la graduatoria individuando il Concorrente con la miglior offerta complessiva.

Nel caso in cui alla presente gara sia ammesso un solo soggetto, l'aggiudicazione è disposta a favore dello stesso purché la relativa offerta sia ritenuta dalla Commissione congrua e conforme alle prescrizioni del presente invito e degli ulteriori atti di gara e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, ferme restando le precisazioni sopra svolte.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui due concorrenti abbiano conseguito lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica nell'ambito della graduatoria e, pertanto, siano stati posti a pari merito al primo posto della graduatoria stessa, si procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

A conclusione delle operazioni di gara, verrà data comunicazione dell'Aggiudicatario a tutti i partecipanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Nell'eventualità che non pervenga alcuna offerta, oppure nessuna offerta vantaggiosa per l'Amministrazione, il Comune valuterà con provvedimento successivo la modalità di affidamento e si riserva la facoltà di procedere mediante affidamento con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

art. 17 **verifica requisiti**

Il possesso dei requisiti nonché l'inesistenza delle cause di esclusione saranno verificati, anche d'ufficio dall'Amministrazione, nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente documento ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione volte a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

La produzione di dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e contenenti dichiarazioni non rispondenti a verità comporteranno per concorrente dichiarante:

- Decadenza automatica dall'aggiudicazione;
- Divieto assoluto per anni 2, decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza, di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni (art. 75 DPR 445/2000);

- Segnalazione del sottoscrittore della dichiarazione falsa da parte del Comune di Telve alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento della falsità nella dichiarazione resa nelle forme di cui al DPR 445/2000.

L'Amministrazione procede nei confronti del soggetto aggiudicatario alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in conformità al presente bando di gara tramite l'acquisizione d'ufficio della relativa documentazione:

a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio contenente: - l'indicazione dei Legali rappresentanti per le imprese individuali e per le Società diverse da quelle in nome collettivo oppure di tutti i soci per le Società in nome collettivo ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara; - l'attestazione che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso;

b) certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti riferito: - al Titolare, se trattasi di Impresa individuale; - a tutti i soci, se trattasi di Società in nome collettivo; - a tutti i soci accomandatari, se trattasi di Società in accomandita semplice; - agli Amministratori muniti di rappresentanza, per qualsiasi tipo di società di capitali; - in ogni caso ai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente bando;

c) documento unico di regolarità contributiva (DURC) o certificazioni INPS ed INAIL nel cui ambito territoriale ha sede l'Impresa, attestanti la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici;

d) certificazione rilasciata dai competenti uffici attestanti l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

e) certificazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse;

f) se ed in quanto dovuta, la documentazione antimafia per verificare se non risulta pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., né sussista alcuno dei divieti previsti dal medesimo articolo.

L'Amministrazione, per la verifica dei requisiti d'ufficio, può richiedere la collaborazione delle Imprese interessate.

Per le Imprese straniere, non residenti in Italia, la verifica prevista dal presente paragrafo è disposta in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione richiede, inoltre, all'Impresa aggiudicataria la presentazione della documentazione (in originale o in copia autenticata e debitamente bollata) - ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA GARA - necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara anche nei confronti di Imprese diverse dall'aggiudicataria secondo le modalità sopra indicate.

art. 18

stipula del contratto

La stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 36/2023. È stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. 36/2023, secondo lo schema redatto dal Segretario comunale, susseguente all'aggiudicazione, immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, è subordinata ai seguenti adempimenti:

a. acquisizione dei documenti attinenti alle verifiche di cui al punto 17;

b. deposito della garanzia definitiva mediante cauzione o atto di fidejussione bancaria o assicurativa, per un ammontare pari ad un canone mensile ovvero pari ad € _____ (_____/00), valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione comunale, a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contemplati dal presente disciplinare, dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni,

nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale

c. Il gestore si impegna a stipulare, con primaria Compagnia assicuratrice, polizza assicurativa R.C. nonché assicurazione incendio e danno, vincolata a favore del conduttore. Il gestore è tenuto ad assicurare il "rischio" relativo ai danni attinenti l'attività esercitata nell'immobile, in particolare i danni:

- ♣ derivanti da incendio ed esplosione per dolo e/o colpa grave o qualsiasi altra causa all'arredamento, agli impianti e alle attrezzature, danni da acqua condotta, da ricerca e ripristino del danno provocato dall'acqua condotta, da rottura di cristalli e lastre di vetro, con polizza primo rischio assoluto per un valore di Euro 2.000.000,00- (Euro duemilioni);

- ♣ inerenti la Responsabilità civile contro terzi per un massimale pari ad Euro € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) per l'espletamento dell'attività svolta, per ogni sinistro e per ogni persona danneggiata, con l'inclusione dei danni provocati da dipendenti, clienti, fornitori o comunque da qualunque persona o cosa coinvolta nello svolgimento dell'attività di conduzione dell'immobile, con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi, e considerando l'Amministrazione stessa come terza. La polizza stessa deve avere durata non inferiore a quella del contratto. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Telve.

- ♣ Cagionati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo ai sensi del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni per un valore di Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'articolo 18 comma 10 del Codice degli appalti l'imposta di bollo va assolta una tantum al momento della stipula del contratto.

E' espressamente vietata la subconcessione, pena la decadenza della concessione.

Art. 19 **versamento canone**

Il canone di locazione dovrà essere pagato al primo giorno di ogni mese anticipatamente.

Nel caso di tardivo pagamento per un periodo superiore a giorni trenta, sarà emesso, da parte dell'Amministrazione comunale, un unico sollecito in seguito al quale, qualora persista l'inadempimento sarà emessa l'ordinanza di sfratto e sarà attivata la procedura di recupero coattivo della somma pendente, con addebito di tutte le spese a carico dell'aggiudicatario inadempiente e moroso nonché si farà decadere il conduttore da qualsiasi beneficio di legge e darà al Comune concedente il diritto di risolvere il presente contratto.

Art. 20 **garanzia definitiva**

DEPOSITO CAUZIONALE. L'aggiudicatario dovrà costituire, nelle modalità previste dal Comune di Telve, di seguito riportate, un deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto e per l'intera durata dello stesso, per un importo pari ad un canone mensile ovvero ad € _____ (_____/00) come previsto al punto 18. La garanzia definitiva è costituita secondo le modalità previste nell'articolo 106 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma

1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

L'atto di fideiussione dovrà contenere la dichiarazione dell'Ente fidejubente di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Successivamente all'aggiudicazione della locazione il diritto di accesso potrà essere esercitato dall'interessato, nei confronti dell'ente per il quale la seguente procedura viene espletata; dall'atto di fideiussione dovrà altresì risultare (nel caso non sia stato pagato il premio per tutta la durata della locazione) che l'eventuale mancato pagamento del premio per gli anni successivi non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Amministrazione comunale garantita.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'importo costituito in garanzia dovesse essere parzialmente o totalmente incamerato dal Comune di Telve la stessa cauzione dovrà essere tempestivamente integrata dal conduttore per la parte incamerata.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1) dovrà essere allegata una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;

2) espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:

a) "la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando il Comune di Telve non disporrà la liberazione dell'obbligato principale mediante svincolo della fideiussione e conseguente restituzione dell'originale";

b) "il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché al termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dal Comune di Telve a semplice richiesta scritta dello stesso, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";

c) "non può essere opposto al Comune di Telve l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione";

d) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti del Comune di Telve è quello in cui ha sede il medesimo";

e) (solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola:) "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta al Comune di Telve".

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune di Telve.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere adeguate alle prescrizioni. Nel caso in cui il Comune di Telve si pronunci in senso negativo e l'Aggiudicatario non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Aggiudicatario medesimo.

Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà rispettare la normativa sull'imposta di bollo.

La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste

dal presente atto e in assenza di danni; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

Art. 21 **trattamento dei dati**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Telve intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e/o telematici in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento in parola;
4. il titolare del trattamento è il Comune di Telve con sede in Piazza Vecchia, n. 18 – e-mail protocollo@comune.telve.tn.it – sito internet <http://www.comune.telve.tn.it/>;
5. il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento in via Torre Verde, 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it);
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con le dichiarazioni del presente bando, ciascun concorrente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica - che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, ovvero alle giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, Il Comune di Telve consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, il Comune consentirà ai concorrenti che lo richiedono, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica e/o alle giustificazioni a corredo della stessa, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta saranno consentiti solo dopo l'aggiudicazione.

Art. 22 **codice di comportamento**

A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Telve, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5/2023 dd. 18.01.2023 e rinvenibile sul sito dell'amministrazione comunale (<https://www.comune.telve.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Norme-disciplinari/Nuovo-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-di-Telve-aggiornamento-2023>), i contenuti del predetto codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. È prevista la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

È vietata la partecipazione ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendente delle amministrazioni pubbliche) – dei dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal presente avviso quale responsabile del procedimento ai sensi della LP n. 23/1992 al quale è assegnata l'istruttoria, e il presidente della seduta di gara.

art. 23

riservatezza

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora il Comune di Telve venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

art. 24

accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Successivamente all'aggiudicazione della locazione il diritto di accesso potrà essere esercitato dall'interessato, nei confronti dell'ente per il quale la seguente procedura viene espletata.

art. 25

definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Trento.

Il R.U.P. è il Segretario comunale – Dott.ssa Nicole Gonzo.

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER I CONCORRENTI:

- Avviso di asta pubblica;
- Planimetria (allegato A all'avviso);
- Inventario beni di proprietà comunale (Allegato B all'avviso);
- Schema contrattuale (allegato C all'avviso);
- fac-simile dichiarazione di partecipazione alla gara (Busta A);
- fac-simile presentazione offerta economica (Busta C).

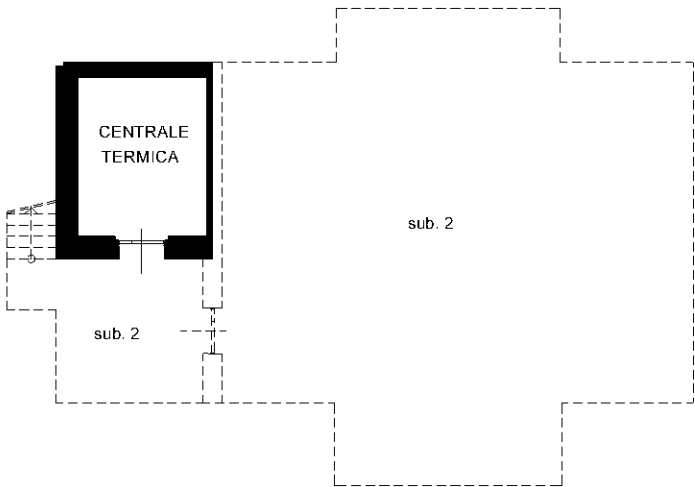
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Nicole Gonzo
-Documento firmato Digitalmente-

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e duplicato nel sistema di conservazione di questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993.)

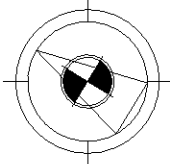
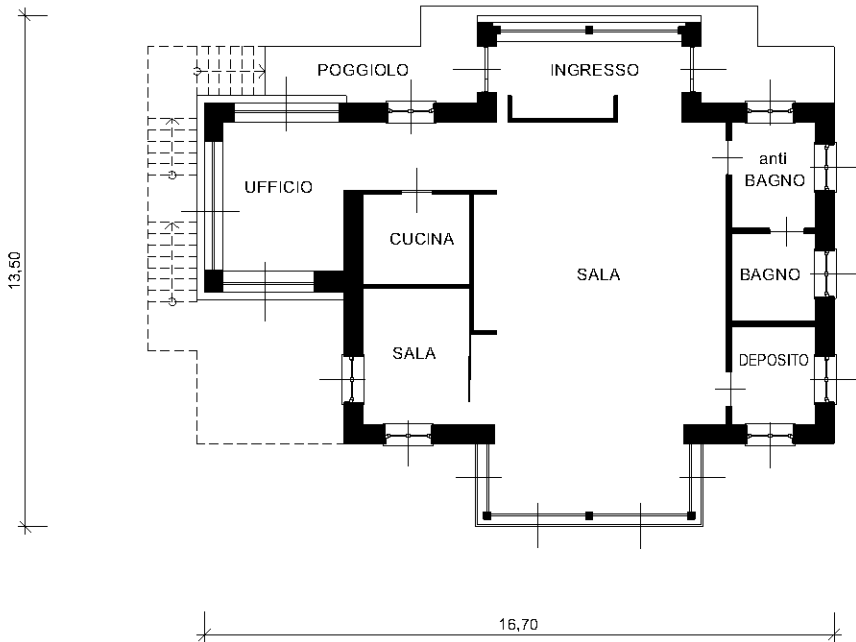
PRIMO PIANO

H = 2,60 m



SECONDO PIANO

H media = 4,03 m





AREA ESTERNA

67912

14677

14675

.1434

6781

73mq

68mq

.550

.190

.813

43/2

43/1

.220

.218

.217

.215

.212

.214

40/1

.204

42

202

.203

.194/1

.194/5

.194/2

.194/3

.192

.193

.191

2

2

2

2

2

2

2

ELENCO BENI LOCALE SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

descrizione	numero
lettini futon nido	7
fasciatoio	1
gioco 'Primi passi e prime esplorazioni'	1
armadio 2 ante naturali h 150 cm	2
seggione linea idea h 25 in legno (imbottitura gialla)	4
seggione linea idea h 25 cm in legno	5
seggione linea idea h 25 cm in legno con cintura	1
carrello portavivande	1
porta pannolini (16 posti)	1
kit arredo: mobile divisorio, mobiletto cucina, scaffale	1
griglie separè	3
scaffale libreria	1
cancelletti	2
elemento recinto	1
stenditoio a muro	1
tenda zanzariera	1
specchio 130 cm	1
materassi blu-beige	6
arredo baby ponte in legno	1
set polycerchio diametro 44 cm	1
paracadute piccolo 1,75 mt	1
spalliera svedese a una campata	1
seggione imbottito	2
lavatrice marca Bosch	1
scrivania ufficio	1
frigorifero Bosch	1
materasso piccolo verde	1
seggione in legno (seduta piena)	1
cucina completa in acciaio	1
scaffalatura in legno zona cucina	1
tavoli per il pranzo	2
arrampicata con rete	1
materasso grande giallo	1

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

Locazione dei locali siti in Via Grazie nr. 31 a Telve catastalmente identificati dalla p.ed. 550 sub 3 e parte della p.f. 678/1 in C.C. Telve di Sotto per la gestione del servizio per l'infanzia fascia 3 mesi – 3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro mediante l'utilizzo di buoni di servizio per il periodo 2026-2030.

N._____ Rep. Atti privati

L'anno **duemilaventisei** il giorno _____del mese di _____, presso la sede municipale, tra

1. _____ nato a _____, il __.__._____,
Sindaco pro tempore e **legale rappresentante del Comune di Telve**, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta (C.F. 00292750221);
2. _____ nato a _____, il __.__._____, codice fiscale n._____, il quale agisce, nel presente atto, in qualità di legale Rappresentante della Ditta_____, con sede in _____ (P.I._____).

Premesso che:

con deliberazione n. __ di data _____, la Giunta comunale ha approvato il bando per la concessione in uso dei locali siti in via Grazie nr. 31 a Telve catastalmente identificati dalla p.ed. 550 sub 3 e parte della p.f. 678/1 in C.C. Telve di Sotto per la gestione del servizio per l'infanzia fascia 3 mesi – 3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro mediante l'utilizzo di buoni di servizio per il periodo 2026-2030 mediante asta pubblica ai sensi degli artt. 17 e 19 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm.ii sulla base del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 comma 1 della L.P. 09.03.2016 nr. 2 e dell'art. 108 del D.Lgs. 31.03.2023 nr. 36;

- con avviso prot. n. _____ di data _____, pubblicato all'Albo pretorio dal _____ al _____ e pubblicizzato nelle forme previste dalla legge, è stata indetta un'asta pubblica per la concessione in oggetto, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa e base d'asta di € _____ (_____/00) mensili;

- a seguito dell'asta pubblica, giusto verbale di aggiudicazione di data __.__.____, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della p.ed. 550 sub. 3 e parte della p.f. 678/1 in C.C. Telve di Sotto a favore di _____, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con un canone mensile pari ad € _____;

- i competenti Uffici hanno provveduto, con esito favorevole, alla verifica dei requisiti dichiarati dalla Ditta in sede di offerta;

- con determinazione nr. ____ di data _____ è stata aggiudicata la locazione della p.ed. 550 sub. 3 e p.f. 678/1 a favore della ditta _____;

il presente contratto viene assunto sulla base di quanto espressamente stabilito dall'avviso d'asta pubblica ed esplicita le condizioni di esecuzione e gestione del contratto di locazione dei locali siti in via Grazie nr. 31 a Telve catastalmente identificati dalla p.ed. 550 sub 3 e parte della p.f. 678/1 in C.C. Telve di Sotto per la gestione del servizio per l'infanzia fascia 3 mesi – 3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro mediante l'utilizzo di buoni di servizio per il periodo 2026-2030;

Riconosciute le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 – Oggetto e finalità

Il Comune di Telve di seguito denominato “*Locatore*” concede in uso alla ditta denominata _____, anche “*Conduttore*”, che a mezzo del suo rappresentante accetta, i locali siti in Via Grazie nr. 31 a Telve catastalmente identificati dalla p.ed. 550 sub 3 e parte della p.f. 678/1 in C.C. Telve di Sotto, come risulta dalla planimetria allegata come sub “A”.

La locazione dei locali in oggetto è finalizzata a costituire un servizio per l’infanzia fascia 3 mesi – 3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro mediante l’utilizzo di buoni di servizio per un numero di posti previsto pari a quindici bambini.

Il conduttore organizza la gestione del servizio conciliativo in piena autonomia e assumendosene integralmente il rischio, con propri capitali, mezzi tecnici e personale, nel pieno rispetto della destinazione d’uso.

Il conduttore è l’unico responsabile della gestione della struttura nei confronti del Comune e dei terzi. È vietato il mutamento, a qualsiasi titolo, anche temporaneo e parziale, dell’uso pattuito con il presente contratto.

art. 2 – Beni e attrezzature

La locazione è inerente al complesso dei seguenti beni:

- a) p.ed. 550 sub 3 e parte della p.f. 678/1 in C.C. Telve, evidenziate in planimetria sub “A”, costituita da: ingresso; sala principale, sala da pranzo e sala sonno, cucina, n. 1 locale di servizio/deposito, n. 1 ufficio, n. 2 servizi igienici, centrale termica (unico locale sito al piano I° non accessibile al pubblico) e giardino esterno;
- b) dagli elementi di arredo e attrezzature risultanti dall’allegato elenco sub. “B”.

Il conduttore dichiara di aver attentamente preso visione degli immobili, impianti, attrezzature e di averli trovati in buono stato manutentivo, adatti all'uso convenuto, di conoscerne sia la consistenza che lo stato di efficienza, rinunciando ad opporre ogni eccezione al riguardo.

Dal momento della sottoscrizione del contratto il conduttore è responsabile della conservazione e manutenzione degli immobili e attrezzature.

Il conduttore è tenuto ad utilizzare i beni stessi con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarli al Comune, alla scadenza del contratto, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deperimento dovuto ad un corretto uso dell'immobile e conformemente alle finalità indicate nel presente atto.

Alla scadenza del contratto, i beni elencati al precedente comma rientreranno nella piena disponibilità del Comune, senza necessità di disdetta o di altra formalità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare, in contraddittorio con il conduttore, lo stato di conservazione e manutenzione dei beni avuti in consegna.

Art. 3 - Attestazione energetica

Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, relativa all'attestazione della prestazione energetica degli edifici (Articolo 6, Dlgs 19 agosto 2005 n. 192) giusto attestato prot. Comunale _____ dd. _____, allegato al presente atto sub "C".

art. 4 - Decorrenza e durata

La durata della locazione è stabilita in anni educativi 4 (quattro), orientativamente dal 01.09.2026 al 31.08.2030, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto, eventualmente rinnovabile di ulteriori anni 4 (quattro). E' prevista la medesima possibilità per il conduttore previa richiesta, mediante lettera

raccomandata, da inoltrare entro i sei mesi antecedenti la scadenza contrattuale. L'Amministrazione comunale si riserva di accettare o meno la proroga richiesta, a suo insindacabile giudizio e ridefinendo, se del caso, le condizioni economiche della locazione.

Trascorso il periodo di durata, in assenza di rinnovi o allo scadere del periodo di rinnovo, il contratto scadrà di pieno diritto senza necessità di disdetta alcuna

L'ulteriore detenzione del bene, oltre il termine sopraindicato, deve considerarsi occupazione abusiva di fatto, con esclusione di qualunque rapporto contrattuale ordinario. Nel caso si verificasse l'ipotesi testé citata, l'occupante dovrà corrispondere al Comune di Telve un'indennità per ogni giorno di occupazione abusiva qualificata quale penale, pari ad euro 100,00 (cento/00) giornaliere, fatto salvo il diritto del Comune di agire per ottenere il maggior danno ed il sequestro dell'azienda.

art. 5 - Corrispettivo

Il pagamento del canone di locazione è fissato in € _____ (euro _____) mensili e dovrà essere pagato al primo giorno di ogni mese anticipatamente.

Nel caso di tardivo pagamento per un periodo superiore a giorni trenta, sarà emesso, da parte dell'Amministrazione comunale, un unico sollecito in seguito al quale, qualora persista l'inadempimento sarà emessa l'ordinanza di sfratto e sarà attivata la procedura di recupero coattivo della somma pendente, con addebito di tutte le spese a carico dell'aggiudicatario inadempiente e moroso nonché si farà decadere il conduttore da qualsiasi beneficio di legge e darà al Comune concedente il diritto di risolvere il presente contratto.

L'importo, che viene assunto quale corrispettivo mensile iniziale, sarà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione dell'indice

ISTAT, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, accertato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'euro superiore.

art. 6 – Oneri ed obblighi del Conduttore

Sono a carico del Conduttore i seguenti oneri ed obblighi:

- Rispetto dei "Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2027" approvati con delibera della Giunta Provinciale n. 487 dd. 10/04/2026.
- garantire all'apertura del servizio entro l'inizio dell'anno educativo 2026/2027;
- dare attuazione al progetto pedagogico educativo presentato in sede di gara ed allegato al presente contratto sub "D";
- utilizzare la struttura messa a disposizione con la diligenza del buon padre di famiglia avendo cura di mantenere in ottimo stato la stessa;
- provvedere a tutti gli adempimenti necessari e di acquisire tutte le autorizzazioni amministrative prescritte ai fini del corretto e regolare svolgimento dell'attività e nel rispetto delle vigenti normative di settore, in particolare in materia igienico sanitarie.
- garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- rendere disponibile, presso il locale, una cassetta di pronto soccorso contenente almeno il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 1 del D.M. 388 di data 15 luglio 2003;
- applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nella gestione le normative vigenti in materia lavoro, di sicurezza dei lavoratori nonché le condizioni economiche e

normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti in Provincia di Trento.

- stipulare apposita polizza assicurativa contro la responsabilità civile, incendio e calamità naturali ed eventi catastrofali come previsto al punto 18 del bando;
- Il servizio dovrà essere organizzato ed erogato secondo il calendario effettivo di inizio e fine anno educativo. L'apertura della struttura è garantita per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. Sussiste l'obbligo di garantire l'apertura per un minimo di 11 (undici) mesi all'anno. Eventuali variazioni d'orario saranno concordate fra le parti; deve comunque essere garantito il servizio di anticipo e posticipo.
- L'affidatario deve inoltre garantire, qualora richiesto dall'utenza, la fruizione part-time del servizio inoltre, su prenotazione, deve essere garantito il servizio integrativo previo accordo con gli utenti fruitori.
- provvedere, alla scadenza, a riconsegnare gli edifici puliti ed imbiancati a nuovo;

Sono altresì a carico del concessionario:

- le spese per le utenze. Sussiste l'obbligo di volturare i relativi contratti.
- le imposte, i tributi ed ogni altro onere relativo alla gestione;

Le spese relative manutenzione ordinaria dei beni oggetto di locazione e, se del caso, le riparazioni, anche se dovute al deperimento d'uso. In difetto, vi provvederà il Comune, addebitando la spesa conseguente, maggiorata del 20% per spese generali. Di tale importo il Comune potrà disporre il rimborso, anche mediante escussione del deposito cauzionale. Sussiste l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi rottura. Tra le manutenzioni ordinarie rientrano quelle relative alla riparazione e/o sostituzione degli elettrodomestici concessi, ad esclusione della centrale termica.

art. 7 - Obblighi del Comune

Il Comune provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione straordinaria dei beni locati.

art. 8 - Addizioni e migliorie

Ogni opera effettuata dovrà essere autorizzata sotto il profilo patrimoniale dall'Amministrazione comunale e il conduttore dovrà munirsi in proprio di tutte le autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti a propria cura e a proprie spese.

Le stesse, alla scadenza del contratto ed in deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile, resteranno di proprietà del Comune, senza diritto per il conduttore a compensi od indennità di sorta.

Il locatore si riserva, in ogni caso, il diritto di pretendere il ripristino allo stato originario se non vi è stata l'autorizzazione preventiva ai lavori di miglioramento.

art. 9 - Divieti

La locazione deve avvenire nel rispetto delle clausole contrattuali descritte nel presente contratto di locazione, con divieto assoluto di mutamento dell'attività, di sublocazione, di cessione anche parziale e/o a titolo gratuito degli immobili costituenti oggetto della locazione, pena la risoluzione *ipso iure* del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e perdita del deposito cauzionale. È altresì vietata la cessione a terzi del presente contratto.

art. 10 - Penalità

Il Comune si riserva la facoltà ed il diritto alla periodica verifica del puntuale adempimento, da parte del conduttore, degli obblighi contrattuali assunti, riservandosi, nei casi di inadempimento, la facoltà di applicare penalità, nelle seguenti misure:

- a) per inadempienze agli obblighi contrattuali che, a giudizio insindacabile del Comune siano considerate lievi, sarà applicata, da parte del Responsabile del Servizio e previa formale contestazione degli addebiti, una penale di € 200,00;
- b) qualora il conduttore non proceda all'apertura del servizio conciliativo concluso entro l'inizio dell'anno educativo 2026/2027, per ogni giorno di ritardo il Comune applicherà una sanzione pari a 50,00 €/giorno. Il termine può essere prorogato per motivate esigenze del conduttore, valutate dalla Giunta comunale.
- c) qualora, fatta salva la sussistenza di cause di forza maggiore, l'interruzione del servizio si protragga per un periodo superiore ai 15 giorni consecutivi, non segnalato, il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione unilaterale del contratto. In tal caso, il conduttore, oltre al canone mensile dovuto, è tenuto a corrispondere una somma di pari importo, a titolo di penalità.

Il Comune potrà, a tal fine, disporre l'escussione della cauzione prestata.

L'eventuale sussistenza di cause di forza maggiore sarà accertata e riconosciuta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

La mancata attuazione di quanto previsto del progetto educativo pedagogico presentato in sede di partecipazione alla procedura comparativa, nella parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione, e il mancato rispetto delle condizioni della locazione determinerà la decadenza della locazione stessa e la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che il conduttore possa pretendere indennità di sorta, con incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al maggior danno derivato all'amministrazione concedente.

art. 11 - Responsabilità

Il consuttore è direttamente responsabile, nei confronti del Comune e dei terzi, di

ogni e qualsiasi danno a persone e/o a cose inerente e conseguente la gestione del servizio oggetto del contratto. Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente al presente contratto.

A tal fine si dà atto che la Società, ai sensi di quanto previsto nel bando, ha depositato presso il Comune:

- copia del contratto di assicurazione dei beni oggetto di affitto per i rischi derivanti da incendio esplosione per dolo e/o colpa grave o qualsiasi altra causa all'arredamento, agli impianti e alle attrezzature, danni da acqua condotta, da ricerca e ripristino del danno provocato dall'acqua condotta, da rottura di cristalli e lastre di vetro con un massimale di euro 2.000.000,00, nella forma a primo rischio assoluto nr. _____ stipulato in data _____._____ con _____;
- copia del contratto di assicurazione contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile contro terzi, limitatamente a quelli connessi all'espletamento dell'attività svolta, per ogni sinistro e per ogni persona danneggiata, con l'inclusione dei danni provocati da dipendenti, clienti, fornitori o comunque da qualunque persona o cosa coinvolta nello svolgimento dell'attività di gestione del servizio conciliativo, con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi, e considerando l'Amministrazione stessa come terza, con un massimale unico di euro 2.000.000,00, nr. _____ stipulato in data _____._____ con _____._____. La polizza stessa deve avere durata non inferiore a quella del contratto. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Telve.
- copia del contratto di assicurazione contro i rischi cagionati direttamente da

calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo ai sensi del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni per un valore di Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) nr. _____ stipulato in data ____-____-____ con _____.

art.12 - Garanzie

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che la Ditta, in applicazione a quanto previsto nel bando ha costituito la cauzione definitiva di € _____ (_____) presso _____ con garanzia n. _____ dd. _____.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'importo costituito in garanzia dovesse essere parzialmente o totalmente incamerato dal Comune di Telve la stessa cauzione dovrà essere tempestivamente integrata dal conduttore per la parte incamerata.

Resta salva la facoltà del Comune di attivare ogni altra azione ritenuta opportuna, nel caso in cui l'ammontare della cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente atto e in assenza di danni; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

art. 13 - Diritto di recesso

Il conduttore non potrà recedere dal contratto se non per giustificato motivo e dopo accettazione da parte del Comune, a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC. Il recesso avrà effetto decorsi 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione. Il Comune di Telve avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in locazione.

art. 14 - Risoluzione del contratto

Il Comune potrà risolvere unilateralmente il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.:

- in presenza di ripetuti inadempimenti agli obblighi contrattuali, confermati da almeno due contestazioni formali;
- colpa, dolo o grave inadempienza del conduttore;
- in caso di perdita dei requisiti necessari per l'espletamento del servizio correlato all'attività in oggetto;
- in caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto, trascorsi trenta giorni dal termine stabilito;
- qualora l'interruzione del servizio si protragga per un periodo superiore ai 15 giorni consecutivi;
- in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale nel caso in cui il Comune abbia inteso avvalersene;
- qualora la Ditta si renda colpevole di frode o venga dichiarata fallita;
- per ragioni di pubblico interesse o pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi;
- nei casi previsti dall'art. 12

il Comune è autorizzato a richiederla in qualsiasi momento, dandone avviso al conduttore con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, almeno 6 (sei) mesi prima

della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Ha altresì diritto a rivalersi sul deposito cauzionale riservandosi la facoltà di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il conduttore eserciti la locazione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Conduttore ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca del contratto di locazione nonché alla richiesta al conduttore di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

Il Comune di Telve si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dei beni oggetto della locazione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la locazione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca del contratto, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

art. 15 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto saranno possibilmente definite in via bonaria. In caso di esito negativo dei tentativi di conciliazione le controversie saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Trento, con esclusione del

ricorso ad arbitrato.

art. 16 - Spese contrattuali

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro nella misura dello 0,5% sulla garanzia fidejussoria o deposito cauzionale e del 2% sul valore del canone annuo, ai sensi dell'articolo 5 della tariffa 1 – parte 1 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i., trattandosi di contratto esente Iva ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle derivanti da eventuali atti aggiuntivi, sono a carico del conduttore senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Il presente contratto è soggetto ad imposto di bollo assolta una tantum al momento della stipula del contratto.

art. 17 - Privacy

Con la sottoscrizione del presente atto la parte affittuaria autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. e Regolamento UE n. 679 2016, del quale è stata edotta mediante informativa contenuta nell'avviso di asta pubblica.

art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal contratto si rinvia:

- a) alle condizioni previste dal bando di gara relativo al contratto in oggetto;
- c) alle norme previste dal codice civile, agli usi e consuetudini locali.

Letto, accettato e sottoscritto.

Il Concessionario

Il Comune

Il Segretario comunale

dott.ssa Nicole Gonzo

FAC - SIMILE DI DOMANDA E DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE
BUSTA A
da classificare nella categoria "Allegato Amministrativo"

Spett.le
COMUNE DI TELVE
Piazza Vecchia n. 18
38050 TELVE (TN)

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DELLA P.ED. 550 SUB 3 E PARTE DELLA P.F. 678/1 IN C.C. TELVE DI SOTTO (I° E II° PIANO) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA FASCIA 3 MESI-3 ANNI PER SODDISFARE IL BISOGNO DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO MEDIANTE L'UTILIZZO DI BUONI DI SERVIZIO PER IL PERIODO 2026-2030

Parte I: Informazioni sull'operatore economico
Dati identificativi

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di (titolare, legale rappresentante, altro) _____
dell'Operatore Economico _____
C.F. _____ e Partita IVA _____ con
sede _____ legale _____ in _____ Via _____
_____ n. _____ tel. _____ e-mail _____
_____ Pec _____ che agisce in nome e per conto
della stessa ditta, presa conoscenza del bando di gara, e di tutti gli atti istruttori della procedura
relativa all'asta di cui all'oggetto,

CHIEDE

di partecipare all' ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DELLA P.ED. 550 SUB 3 E PARTE DELLA P.F. 678/1 IN C.C. TELVE DI SOTTO (I° E II° PIANO) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA FASCIA 3 MESI-3 ANNI PER SODDISFARE IL BISOGNO DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO MEDIANTE L'UTILIZZO DI BUONI DI SERVIZIO PER IL PERIODO 2026-2030

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Cognome/Nome	
Nato a / il	
Residente in	
Codice Fiscale	
Legale Rappresentante	
DICHIARA	
☐	di essere l'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata;

L'operatore è una microimpresa, oppure una piccola o media impresa?

(Barrare la casella di interesse)

☐ **SI** ☐ **NO**

Cfr. Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L124 del 20.5.2003) In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. (per ulteriori informazioni consultare anche "Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/DocsRoom/docu>

PARTE I

Requisiti di ordine generale e cause di esclusione automatica Art. 94 D.Lgs. 36/2023

Il sottoscritto, presa visione di quanto previsto all'art. 94 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm. e nel bando di gara, in ordine ai requisiti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

anche in nome e per conto dei soggetti indicati nell'art. 94, comma 3, nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94 del D.Lgs. 36/2023, l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione elencate nell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, analogicamente applicato ad altre procedure di convenzione per realizzazione di progetti, per le finalità richiamate, ed in quanto compatibile, ed in particolare:

Spuntare tutti i punti della dichiarazione

☐	che, con riferimento al sottoscritto dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
--------------------------	---

	ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In caso contrario, dichiara nello spazio che segue le condanne riportate (indicare i soggetti specificando ruolo, imputazione e condanna): _____ _____
	che, con riferimento al sottoscritto dichiarante e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;
	di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'articolo 94 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto: a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito; c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla

	redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali; e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
☐	che, ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.lgs. 36/2023)

Parte II: Cause di esclusione NON automatica Art. 95 D.Lgs. 36/2023	
Il sottoscritto, presa visione di quanto previsto all'art. 95 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm. e nella lettera di invito/bando di gara, in ordine ai requisiti di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023 <i>Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero</i> DICHIARA	
Spuntare tutti i punti della dichiarazione	
☐	che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 36/2023

☐	che il Soggetto proponente non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità né ricorre nelle altre fattispecie di cui all'art. 98 del Codice
☐	che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023, non diversamente risolvibile
☐	che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura di cui all'articolo 78 del D. Lgs. n. 36/2023 che non possa essere risolta con misure meno intrusive
☐	sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
☐	che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023, che la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

**Parte III:
Eventuali Misure di Self-Cleaning
Art. 96, c. 6 D.Lgs. 36/2023**

Il sottoscritto, presa visione di quanto previsto all'art. 96, c. 6 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm. e nella lettera di invito/bando di gara, in ordine ai requisiti di cui all'art. 96 c. 6 del d.lgs. 36/2023

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

Eventuale, non compilare se ipotesi non sussistente

che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del d.lgs. 36/2023, ossia (indicare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione) _____



comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di self-cleaning _____

(N.B. → l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti)

oppure



comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di NON aver potuto adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta in quanto _____ e si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.

Parte V: Altre Dichiarazioni

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

Spuntare tutti i punti della dichiarazione

- ☐ Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
- ☐ sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- ☐ condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- ☐ condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- ☐ di non avere commesso nell'esercizio della propria attività errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dell'Amministrazione;
- ☐ di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare pubbliche;

che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: **(Barrare la casella di interesse)**

	☐ il Soggetto proponente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o _____ (indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l'Ufficio _____ di _____ Via _____ e-mail/PEC: _____ ☐ il Soggetto proponente non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi - [indicare i motivi di esenzione] _____ ☐ in _____ (Stato estero) non esiste una normativa sull'assunzione obbligatoria dei disabili.
	che il soggetto proponente: (Barrare la casella di interesse) ☐ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; ☐ è stato vittima dei suddetti reati ma ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; ☐ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
	(Barrare la casella di interesse) ☐ che il Soggetto proponente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente la candidatura. Ovvero ☐ che il Soggetto proponente non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le candidature sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente la candidatura. Ovvero ☐ che il Soggetto proponente è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le candidature sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente la candidatura.

Parte VI: Requisiti di Partecipazione

In merito ai requisiti di partecipazione, l'operatore economico

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

Spuntare il punto

☐	Di essere iscritto alla CCIAA per un'attività pertinente con l'oggetto del presente appalto con i seguenti dati:
Provincia di iscrizione _____	Numero di iscrizione _____
Attività: _____	Codice Ateco: _____

Spuntare il punto

☐	Di essere iscritto nell'Elenco provinciale dei Soggetti abilitati all'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio" per la categoria Servizi in favore di minori con età 3 mesi - 3 anni
--------------------------	--

Spuntare il punto

☐	Che le risorse professionali impiegate sono per almeno 1/3 in possesso di uno dei titoli tra quelli elencati dalla lettera a) alla lettera g) del paragrafo 2.1.1 dei "Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2027" approvati con delibera della Giunta Provinciale n. 487 dd. 10/04/2026
☐	Che le restanti risorse umane impiegate nel servizio devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti/titoli sotto elencati dalla lettera h) alla lettera l) del paragrafo 2.1.1 dei "Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2027" approvati con delibera della Giunta Provinciale n. 487 dd. 10/04/2026
☐	Che le risorse professionali impiegate nel servizio devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti elencati dalla lettera a) alla lettera l) del paragrafo 2.1.1 dei "Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2027" approvati con delibera della Giunta Provinciale n. 487 dd. 10/04/2026
☐	Di essere abilitato da almeno 5 (cinque) anni all'erogazione di servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante Buoni di Servizio come Ente erogatore di servizi conciliativi nella fascia 3 mesi – 3 anni;

Parte VII: Dichiarazioni finali

L'operatore economico, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA INOLTRE

-di aver preso visione degli atti di gara e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esse contenute;
-di assumere a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto (imposta di registro, bolli, diritti di segreteria, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, costituendo a tal fine specifico deposito spese contrattuali;
- di aver preso conoscenza dei locali, mediante sopralluogo obbligatorio, e dell'inventario dei beni, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla gestione del servizio; di aver svolto il sopralluogo obbligatorio in data _____, attestato con ricevuta n. ____ del _____;
- di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il servizio e delle norme previdenziali ed assistenziali;
-di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato alle disposizioni della L. 12.03.1999, n. 68, ovvero non essendo soggetto alla loro applicazione;

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da I a VI sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nella documentazione relativa alla procedura in oggetto;

DI ESSERE consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

DI ESSERE EDOTTO degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

DI NON AVER CONCLUSO contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;

DI ESSERE CONSAPEVOLE che i pagamenti avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;

DI IMPEGNARSI a garantire al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

DI AUTORIZZARE, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

DI AVER preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del regolamento dell'Unione europea n. 679/2016.

Luogo

Data

Firma del Legale Rappresentante

**ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL
SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA'**

Marca da Bollo

€ 16,00

Modello Offerta Economica – BUSTA C

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI PARTE DELLA P.ED. 550 SUB 3 E PARTE DELLA P.F. 678/1 IN C.C. TELVE DI SOTTO (I° E II° PIANO) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA FASCIA 3 MESI-3 ANNI PER SODDISFARE IL BISOGNO DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO MEDIANTE L'UTILIZZO DI BUONI DI SERVIZIO PER IL PERIODO 2026-2030

OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ e
residente a _____ in via/piazza _____
n. _____, C.F. _____ in qualità di legale rappresentante della
ditta _____ con sede in
_____ via _____ n. _____ C.F./P.IVA
_____) _____ pec

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, conscio degli effetti in caso di false attestazioni,

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare tutte le regole del bando d'asta pubblica approvato dal Comune di Telve;
- di avere tutti i requisiti da questo previsti per la partecipazione alla procedura;
- di avere valido titolo di impegnare la ditta offerente (solo nel caso di persone giuridiche);
- di offrire, per la locazione della p.ed. 550 sub. 3 e parte della p.f. 678/1 in C.C. Telve di Sotto per la gestione del servizio per l'infanzia fascia 3 mesi – 3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia lavoro mediante l'utilizzo di buoni di servizio per il periodo 2026-2030, la seguente percentuale di rialzo sul canone mensile a base d'asta (Euro € 916,00 euro novecentosedici/00)):

Rialzo sul canone mensile a base d'asta	
<i>Percentuale</i>	<i>Lettere</i>
_____ %	_____

--	--

Distinti saluti.

FIRMA

**ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL
SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA'**